

Risposta al Questionario dell'OMPI

Ai sensi dell'art. 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633¹ (di seguito Lda) in Italia esistono 3 Registri Pubblici:

- Registro Pubblico Generale delle opere protette ai sensi della Lda;
 - Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche;
 - Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore.
1. A) La tenuta del **Registro Pubblico Generale delle opere protette** dalla Lda e successive modificazioni è curata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore - Servizio III "Ufficio per il Diritto d'Autore e la Vigilanza sulla S.I.A.E.". Ai sensi del D.M. 20 luglio 2009, il Servizio III ha competenza in materia di diritto d'autore e di disciplina della proprietà letteraria; svolge attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; cura la Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato.
 1. B) La tenuta del **Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche** e del **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore** è curata dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e rispettivamente dalla Sezione Cinema e dalla Sezione OLAF.
 2. A) La sede del Servizio III è in Viale Castro Pretorio, 105, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Il servizio di apertura al pubblico è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 13.15 e dalle ore 14.00 alle 15.30.
 2. B) La sede della S.I.A.E. è in Viale della Letteratura, 30 Roma. Il servizio di apertura al pubblico è garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
 3. A) La pagina del sito del Servizio III è: <http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?s=40&l=it> ; gli indirizzi di posta elettronica degli uffici che si occupano della registrazione sono: dirittoautore@beniculturali.it e deposito.dirittoautore@beniculturali.it ; l'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore è ccpda@beniculturali.it

¹ "[1]E' istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. [2] La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. [3] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. [4] Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. [...]"

3. B) La pagina del sito della S.I.A.E è <http://www.siae.it> ; l'indirizzo di posta elettronica della Sezione Cinema è Prc.Cinema@siae.it ; l'indirizzo di posta elettronica della Sezione OLAF è Inediti.Olaf@siae.it

4. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633 approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (di seguito R.D.), il Servizio III è tenuto a provvedere alla pubblicazione del "**Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi**", periodico nel quale deve essere data notizia:

- delle opere inserite nel Registro Pubblico Generale delle opere protette istituito ai sensi dell'art. 103 della legge n. 633/41.
- degli atti di cessione e di costituzione di diritti di godimento e di garanzia registrati a norma dell'art. 104 della legge sul diritto d'autore e dei decreti presidenziali di espropriazioni emanati ai sensi dell'art. 113 della legge medesima.
- delle opere cinematografiche il cui Registro Pubblico Speciale è tenuto dalla S.I.A.E. a norma dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per gli effetti e con le modalità del R.D.L. 16 giugno 1938, numero 1061, recante provvedimenti a favore dell'industria cinematografica italiana, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458.

Pertanto, l'unico collegamento esistente è tra il Registro Pubblico Generale delle opere protette ed il Registro Pubblico speciale per le opere cinematografiche in ordine alla pubblicazione nel "**Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi**" edito dal Servizio III, dei dati riguardanti le opere cinematografiche, ed in particolare lungometraggi e cortometraggi iscritti. A tal riguardo si precisa che il Servizio III ha avanzato la proposta di costituire un Sistema integrato di Registri pubblici delle opere dell'ingegno (S.I.R.O.I.), comprensivo dei Registri attualmente tenuti dalla S.I.A.E. e dal Registro Pubblico Generale delle opere protette tenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di promuovere una migliore conoscenza, mediante l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, delle informazioni riguardanti l'esistenza delle opere dell'ingegno e del regime dei relativi diritti, nonché di potenziare l'attività di prevenzione e contrasto degli illeciti. Tale sistema potrebbe raccordarsi con gli altri Sistemi di pubblicità operanti nei paesi dell'Unione Europea anche mediante la partecipazione a progetti di cooperazione ed in particolare al Programma Cultura dell'Unione Europea 2007-2013 ed al progetto *Europeana* sulla biblioteca digitale europea (EDL).

5. Nell'ordinamento giuridico italiano le fonti normative in materia di registrazione del diritto d'autore sono contenute:

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, Titolo III "Disposizioni comuni", Capo I "Registri di pubblicità e deposito delle opere", artt. 103-106;
- Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Capo III - Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere, artt. 30-43;
- R.D.L. 16 giugno 1938, numero 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458 (istitutivo del Registro Pubblico speciale per le opere cinematografiche);
- D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n. 244 (relativamente al Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore).
- DPCM 3 gennaio 1994 n. 244 regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore

6. A) Registro Pubblico Generale delle opere protette:

secondo quanto previsto dal R.D. cit., Capo III - Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere, art. 30, il Registro Pubblico Generale delle opere protette previsto dall'art. 103 Lda si compone di quattro parti:

- La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge;
- la seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge;
- la terza parte è sospesa ai sensi del D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82;
- la quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.

Fino al 1970 l'Ufficio ha curato la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate ma dal 1971 si avvale di una banca dati informatica (come previsto dall'art. 103 Lda ultimo comma).

A norma dell'art. 31 del R.D. coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. devono presentare presso il Servizio III un esemplare dell'opera (libro, riproduzione fotografica di opera del disegno, scultura, pittura, ecc.) accompagnato da due dichiarazioni – diverse a seconda della tipologia di opera - redatte in duplice originale.

Il successivo art. 34 stabilisce altresì che le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare si differenziano per le particolari categorie di opere (dichiarazione opera a stampa; opera musicale o di pubblico spettacolo; opera di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura; disegni e modelli industriali; ecc.), e le indicazioni ivi riportate non possono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui si riferiscono.

6. B) 1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

il registro conserva i volumi che raccolgono tutte le registrazioni (iscrizioni e trascrizioni di atti) effettuate dal 1938 ad oggi, suddivisi in sezioni a seconda che si tratti di lungometraggi, cortometraggi o attualità (la cui registrazione era prevista dalle previgenti leggi in materia di cinematografia).

L'Ufficio provvede a:

- iscrivere le pellicole, sulla base della denuncia di inizio lavorazione del film trasmessa alla SIAE dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema, e a seguito del pagamento dei diritti di iscrizione da parte di chi abbia interesse a richiederla (normalmente il produttore);
- annotare gli atti, notificati tramite Ufficiale Giudiziario.
L'atto deve essere debitamente registrato presso un ufficio del Registro, munito di "nota di trascrizione", contenente gli estremi essenziali dell'atto, redatta e firmata dagli interessati. La trascrizione sul Registro è effettuata a seguito del pagamento dei diritti di annotazione;
- svolgere attività di certificazione in copia conforme o in fotocopia ad uso privato, a seguito del pagamento dei relativi costi.

6. B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

per la registrazione di un programma è necessario presentare:

- una copia del programma registrato su disco ottico (CD ROM);

- una dichiarazione/richiesta compilata sull'apposito modulo firmata in originale;
- una descrizione del programma, contenente le indicazioni per la sua migliore identificazione, redatta sull'apposito modulo;
- altra eventuale documentazione precisata nell'apposito paragrafo.

E' possibile anche la registrazione di atti che trasferiscono in tutto o in parte diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione. Possono essere registrati anche atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma, e atti di divisione o di società dei diritti di utilizzazione.

Il Registro pubblico speciale è tenuto con mezzi e strumenti informatici.

Le registrazioni sono eseguite con numero d'ordine progressivo e data e con altre numerazioni d'ordine progressivo riferite, rispettivamente, ai depositi di programmi, trascrizioni di atti e rettifiche di precedenti registrazioni.

7. L'unico caso di deposito concernente i diritti connessi al diritto d'autore è quello previsto dall'art. 99 LdA "Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria":

"All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma."

Il deposito di progetti di lavori dell'ingegneria avviene nelle seguenti modalità:

E' necessario presentare presso il Servizio III:

- 1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:
 - a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato"
 - b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso;
- 2) due moduli compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 14,62 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;
- 3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell' Ufficio delle Entrate.

8. A) **Registro Pubblico Generale delle opere protette:**

ai sensi dell'art. 104 Lda, "possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali."

8. B) 1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

ai sensi dell'art. 12 del RDL 1061/1938 nel registro sono annotati :

- a) gli atti di vendita del film;
- b) gli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi del film;
- c) l'estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.

8. B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

sul Registro possono essere trascritti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o anche gli atti di divisione (quando i coautori decidono di dividersi i diritti su un software creato insieme) o di società (quando due o più persone danno ad una società la titolarità dei diritti su un software per l'esercizio in comune di una attività economica).

9. A) Registro Pubblico Generale delle opere protette:

sì, è possibile registrare un diritto reale di garanzia. Questo viene annotato nella Parte IV del Registro Pubblico Generale delle opere protette, che a norma dell'art. 30 del R.D. cit. contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della Lda, oltre ai provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e alle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio.

La registrazione volontaria prevista dall'art. 104 sopracitato adempie una funzione di pubblicità notizia puramente facoltativa e non ha pertanto gli effetti della trascrizione immobiliare. Oltre agli effetti conservativi dell'atto fa prova fino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza. La registrazione dell'atto costituisce altresì uno degli elementi dai quali può derivare la certezza di data ai sensi dell'art. 2704 c.c.

9. B) 1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

sì, è possibile registrare un diritto reale di garanzia in materia di diritto d'autore. L'atto di cessione in garanzia può essere formato come scrittura privata con o senza autentica delle firme o come atto pubblico; deve essere preventivamente registrato all'Agenzia delle Entrate e deve essere notificato tramite ufficiale giudiziario, unitamente alla nota di trascrizione.

La pubblicità che si realizza, come per tutte le altre tipologie di atti da trascrivere, è per estratto e ha valenza di pubblicità notizia.

9. B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

sul Registro possono essere trascritti gli atti che costituiscono su un software diritti di usufrutto o garanzia.

10. Per il disposto dell'art. 103, comma 5, Lda "La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. [...]"

Lo scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è di consentire all'autore dell'opera di poter tutelare i propri diritti, precostituendosi una prova circa l'avvenuta pubblicazione della stessa e la paternità dell'opera.

Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritti d'autore in quanto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale (Art. 6 Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'omissione del deposito pertanto, ai sensi dell'art. 106 della L. n. 633/1941, non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore in quanto le formalità del deposito e della registrazione svolgono solamente una funzione amministrativa di pubblicità notizia, priva di effetti costitutivi.

La registrazione delle opere cinematografiche è anche funzionale all'accesso alle provvidenze dello Stato finalizzate a incentivare la produzione e distribuzione dei film.

11. Le registrazioni delle opere non costituiscono riconoscimento di diritto d'autore in capo all'autore della creazione. A norma infatti dell'art. 6 Lda "Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette ai sensi della legge speciale prevede diversi tipi di formalità: un deposito obbligatorio delle opere letterarie, artistiche e scientifiche avente natura dichiarativa ed efficacia probatoria, un deposito volontario, con effetti costitutivi, riguardanti taluni diritti connessi tutelati dalla legge (Es. Progetti di lavori dell'ingegneria, ex art. 99 Lda).

Per quanto concerne le azioni giudiziarie si ricorda che con le predette formalità gli autori e i produttori si precostituiscono una prova in ordine all'esistenza, alla pubblicazione e alla paternità dell'opera.

Ai sensi dell'art. 104 Lda comma 1 "**Possono**, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, **gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia**, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi." Pertanto le registrazioni della cessione dei diritti e di altri cambiamenti concernenti la titolarità sono volontarie.

L'ultimo comma dell'art. 106 Lda prevede che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali possa far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, tuttavia, tale procedura amministrativa non è mai stata esercitata.

Il Pubblico Registro Speciale per le opere cinematografiche realizza una forma di pubblicità-notizia, infatti, le indicazioni contenute nel registro hanno valore di prova. Lo stesso valore è attribuito anche alla parte del registro destinata a dare pubblicità agli atti di disposizione sull'opera. La trascrizione degli atti, da effettuarsi per estratto, in base alla nota di trascrizione redatta a cura delle parti, è perciò facoltativa. Tuttavia la registrazione delle opere e la trascrizione degli atti di disposizione dei contributi statali costituiscono prova per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, per l'erogazione dei contributi di legge disposti in base alle segnalazioni effettuate dalla SIAE e relativi agli incassi conseguiti dai film per lo sfruttamento cinematografico in sala.

Anche la registrazione nel Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore non è obbligatoria (art. 105 c. 3 Lda).

12. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della Convenzione di Berna "Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione." Pertanto le registrazioni effettuate dalle autorità pubbliche di altri Paesi possono costituire elemento utile a formare il convincimento del giudice come principio di prova.

13. A) **Registro Pubblico Generale delle opere protette:**

a) la legge 633/41 riconosce varie tipologie di opere soggette alla registrazione, di cui i requisiti fondamentali ai fini del deposito sono stabiliti nel R.D. agli artt. 32, 33, 34 e 37 (ad esempio le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre al nome dell'autore ed il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione; per le opere tradotte, sulla copertina e sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre al nome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione).

b) Vi sono moduli prestabiliti per presentare la domanda di registrazione che si differenziano per le varie tipologie di opere, reperibili nel sito del Servizio III alla pagina <http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=115&l=it>

E' possibile presentare la domanda tramite posta o a mano presso gli uffici del Servizio III negli orari di apertura al pubblico.

c) Ai fini del deposito è necessario presentare copia dell'opera di cui si chiede la registrazione (è escluso il deposito in forma digitale).

d) La tassa da pagare per la registrazione ammonta a due marche da bollo di €14,62 cadauna.

Per i progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi, oltre alle due marche da bollo del valore di €14,62 cadauna, è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore dell' Ufficio delle Entrate.

Per la registrazione degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, oltre alle due marche da bollo del valore di € 14,62 cadauna, è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa di €34,00 a favore dell'Ufficio delle Entrate.

e) Il processo di registrazione ha una durata media di sei mesi.

13. B) 1. **Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:**

a) Il requisito fondamentale ai fini dell'iscrizione è la presentazione al registro della domanda da parte della società produttrice del film, una volta ricevuto l'invio da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema, della denuncia di inizio lavorazione presentata dal produttore. L'iscrizione avviene pertanto prima della realizzazione del film.

b) I moduli prestabiliti sono inviati dall'ufficio del pubblico registro al produttore e sono inoltre disponibili sul sito istituzionale della S.I.A.E. La domanda può essere inviata per posta o presentata direttamente all'ufficio del pubblico registro negli orari di apertura al pubblico.

c) La registrazione dell'opera non prevede deposito.

d) Tutte le formalità previste sono onerose e sono aggiornate periodicamente.

e) La domanda di iscrizione viene evasa in tempo reale.

13. B) 2. **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:**

a) I requisiti fondamentali sono: titolo del programma; nome dell'autore, o suo pseudonimo, e sua nazionalità; nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione; data e luogo di pubblicazione del programma.

b) I moduli necessari alla registrazione di un programma o di un atto che trasferisce in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica su un software o costituisce sopra di essi diritti di usufrutto o garanzia o anche gli atti di divisione o di società sono disponibili sul sito istituzionale della S.I.A.E. La documentazione può essere inviata per posta o personalmente presso gli uffici della Sezione OLAF negli orari di apertura al pubblico.

c) Per la registrazione di un programma è necessario presentare alla S.I.A.E. un esemplare dello stesso mentre per la trascrizione di un atto di cui al punto b), è necessario presentare la copia autentica dell'atto o dell'originale della scrittura privata con le firme autenticate da un notaio.

d) Per la registrazione del software e per le altre operazioni connesse sono dovuti i diritti fissi diversificati a seconda del pagamento scelto reperibili in dettaglio sul sito della S.I.A.E.

e) La domanda di registrazione viene evasa in circa sette giorni.

14. In merito al quesito posto riguardo la registrazione di opere da parte di autori stranieri si riporta quanto segue:

Art. 185 Lda "Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.”

L'articolo 5 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche dispone che: “1) *Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.*

2) *Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.*

3) *La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.*

4) *Si reputa Paese d'origine:*
a) *per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durante di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;*
b) *per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;*
c) *per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,*
i) *se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e*
ii) *se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine”.*

L'art. 186, comma 1, LdA dispone che “Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione”.

15. A) **Registro Pubblico Generale delle opere protette:**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, Lda “I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.”

Inoltre, in ottemperanza al Decreto 3 agosto 2009 “Organizzazione del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica” (GU n. 270 del 19-11-2009), la documentazione relativa al deposito (dichiarazioni, certificazioni ed eventuali altri documenti allegati) presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette viene scansionata ed archiviata in formato digitale.

15. B) 1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

No. I documenti sono archiviati in forma cartacea.

B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

Il Registro pubblico speciale è tenuto con mezzi e strumenti informatici, ma l’archiviazione non è effettuata in forma digitale.

16. A) Registro Pubblico Generale delle opere protette:

i criteri di classificazione delle registrazioni sono disciplinati a norma dell’art. 30 R.D. cit., nello specifico le registrazioni sono progressive per ognuna delle parti del Registro Pubblico Generale delle opere protette e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati. Le registrazioni sono eseguite con numero d’ordine progressivo e per garantire che le registrazioni siano effettuate secondo l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo, viene attribuito preventivamente un numero di protocollo.

Inoltre, è possibile correggere o aggiornare le informazioni annotate nel Registro, come nel caso di rivelazione del nome dell’autore (art. 28 Lda ed artt. 1 e 2 R.D.) o di variazione del titolo dell’opera.

16. B) 1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

Il registro è tenuto su base reale. All’atto dell’iscrizione viene assegnato a ciascun titolo di film un numero di iscrizione progressivo. Gli atti di trasferimento dei diritti o di cessione in garanzia o di estinzione della garanzia sono trascritti, in ordine cronologico di notifica, nella sezione del registro riservata alle relative annotazioni. Tutti dati inerenti l’iscrizione del film possono essere soggetti ad aggiornamenti e correzioni secondo regole predeterminate.

B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

Le registrazioni sono eseguite con numero d’ordine progressivo e data nonché con altre numerazioni d’ordine progressive riferite, rispettivamente, ai depositi di programmi, trascrizioni di atti e rettifiche di precedenti registrazioni. Al di fuori dei giorni e degli orari fissati per l’apertura al pubblico, non possono essere accettate domande di registrazione e altre istanze: le richieste di registrazione inoltrate per posta o per corriere che dovessero pervenire dopo l’ora di chiusura al pubblico dell’ufficio, saranno protocollate come pervenute alla successiva apertura dell’ufficio al pubblico. In caso di esito positivo dell’istruttoria la registrazione sarà effettuata per ciascuna delle summenzionate formalità a parità di grado mediante attribuzione di numeri progressivi rispettivamente unici. Eventuali correzioni o aggiornamenti di programmi già registrati possono essere effettuati esclusivamente tramite trascrizioni.

17. e 18. **A)** Ai sensi dell’art. 103, comma 7, della Lda il **Registro Pubblico Generale delle opere protette** può essere tenuto utilizzando mezzi e strumenti informatici. Pertanto, i dati relativi alle opere depositate dal 1971 a oggi sono stati inseriti in un’apposita Banca Dati (B.D.), la quale consente una facile e immediata consultazione delle informazioni relative alle opere ad uso del personale del Servizio III; tale strumento viene utilizzato anche per le fornire notizie agli utenti, alla Magistratura ed alle Forze dell’ordine.

Le medesime informazioni, ad eccezione dei dati personali, sono rese accessibili agli utenti attraverso il *Bollettino del Servizio per il Diritto d’Autore e diritti connessi* (disponibile nel sito www.librari.beniculturali.it), nel quale attraverso la funzione ricerca è possibile trovare le informazioni relative ad un’opera registrata o atto iscritto.

17. e 18. **B)**

1. Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

Dei dati relativi ai film iscritti nel Registro viene data notizia attraverso la pubblicazione del *Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi* edito dal Servizio III (disponibile nel sito www.librari.beniculturali.it), nel quale attraverso la funzione ricerca è possibile trovare le informazioni relative ad un'opera registrata.

17. e 18. C)

2. Il **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore** è gestito con strumenti informatici. A fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi all'archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore o dell'elaboratore, nonché del richiedente la registrazione.

19. A) Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del R.D. "il **Registro Pubblico Generale**, contemplato nell'articolo 103 della legge [LdA], le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati." L'esemplare dell'opera depositato presso il Servizio III può essere visionato esclusivamente dall'autore, dai suoi eredi o dagli aventi causa, ovvero a richiesta della Magistratura e delle Forze dell'ordine.

19. B) 1. **Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:**

Ai fini delle registrazione non è previsto il deposito di un esemplare dell'opera.

19. B) 2. **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:**

l'esemplare del programma non è oggetto di visura.

20. A) **Registro Pubblico Generale delle opere protette:**

ai sensi dell'art. 41 del R.D. cit. "il Registro Pubblico Generale, contemplato nell'articolo 103 della legge [LdA], le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati".

Il Servizio III può anche, a domanda, e senza che l'Amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito; allorchè si tratti di cessioni o, in generale, di contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.

20. B) 1. **Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:**

Il Registro è pubblico, non la relativa documentazione.

20. B) 2. **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:**

è consentita la consultazione del Registro e vengono rilasciati estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati).

21) 22) 23) Per le opere orfane è necessario operare una distinzione: opere di cui non si conosce l'autore e opere che nascono con una paternità ben individuata.

Per le opere di cui non si conosce l'autore non è possibile determinare la caduta in pubblico dominio, sempre che non si tratti di opere già pubblicate per le quali la data di pubblicazione ex art. 27 LdA costituisce il termine iniziale per il computo dei successivi 70 anni concessi per la protezione economica.

Invece le opere che nascono con una paternità ben individuata e per le quali successivamente non risulta più il titolare derivato divengono inutilizzabili fino alla loro caduta in pubblico dominio.

Tuttavia, si fa presente che l'assenza di una regolamentazione specifica crea disagi soprattutto alle Biblioteche, pertanto è auspicabile l'emanazione di una legislazione in merito entro tempi brevi.

24. No.

25. No.

26. A) Registro Pubblico Generale per le opere protette:

- a) Numero di registrazioni totale per il periodo 2005-2009 nel Registro Pubblico Generale delle opere protette Parti I, II e IV: 67.000
- b) Attualmente il sistema informatico non prevede la funzione di “ricerca” per nazionalità dell’autore, sebbene la stessa sia riportata nel Registro Pubblico Generale delle opere protette e nella rispettiva Banca Dati ai sensi dell’art. 34 del R.D. cit.
- c) Nel periodo sopra indicato sono pervenute circa 10.000 richieste di informazioni.
- d) Il R.D. cit. non richiede di indicare la data di decesso dell’autore, pertanto non è possibile stabilire se un’opera registrata nel Registro Pubblico Generale delle opere protette sia caduta in pubblico dominio.

26. B) 1.Registro Pubblico Speciale per le opere cinematografiche:

- a) Negli ultimi 5 anni sono state eseguite complessivamente 16.000 formalità, fra iscrizioni e trascrizioni di atti.
- c) Sono state effettuate complessivamente 20.000 visure e certificazioni
- d) La durata di utilizzazione dell’opera cinematografica, in Italia, è di 70 anni dalla morte del più longevo fra gli autori di sceneggiatura, regia e colonna sonora musicale, creata appositamente per l’opera cinematografica; pertanto si presume che nel registro, che è attivo dall’agosto del 1938, non siano registrate opere di pubblico dominio.

26. B) 2. Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore:

- a) Dal 2005 ad oggi sono stati eseguite complessivamente 2691 registrazioni;
- b) Dal 2005 ad oggi sono state eseguite complessivamente 233 visure.

B. DEPOSITO LEGALE

27. Sì

28. Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”; Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252: Regolamento di attuazione della Legge 15 aprile 2004, n.106; Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007

29. Il deposito legale è obbligatorio. L’ art. 43 del D.P.R. 252/2006 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque violi le norme della legge e del regolamento (art.7 della L.106/2004 e art.43 del Regolamento DPR.252/2006).

30. Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale. Il fine principale del deposito legale è indicato nel comma 1 dell’art. 1 della legge 106/2004 “conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana”. Il comma 2 dell’art. 1 specifica che “il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale...e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto del deposito legale”;

L'art.2 stabilisce le finalità del deposito legale: raccolta e conservazione delle opere depositate, produzione di servizi bibliografici nazionali, consultazione e disponibilità delle opere depositate, documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

31. Non vi è una vera e propria interazione tra deposito legale e diritto d'autore ma nella legge 106/2004 spesso si fa riferimento ai diritti d'autore. L'art. 5 del D.P.R. 252/2006 che si intitola "Raccolta e conservazione dei documenti", illustra i compiti che spettano agli Istituti depositari. Al comma 2 specifica: "In particolare gli istituti sono tenuti a: a) acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie; b) assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi; c) assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità; d) effettuare, ove necessario, copie ai fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

32. Sì. Nel Regolamento è prevista la copia a fini conservativi. Non è fatto esplicito riferimento al passaggio o adattamento a nuovo formato. Nell'art.5, comma 2 d) è fatto obbligo agli istituti depositari di "effettuare, ove necessario copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti nel rispetto delle norme sul diritto d'autore". Nei successivi articoli la prescrizione è ripetuta per specifiche tipologie di documenti depositati per i quali è possibile la copia a fini conservativi : art.15, comma 3 relativo ai documenti sonori e video; art.28, comma 2 relativo ai film; art.32, comma 6 relativo ai documenti su supporto informatico. È in corso la sperimentazione biennale.

33. I documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap(art.1 della L.106/2004).

Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono (legge 106/2004, art.4, comma 1):

- a) libri
- b) opuscoli
- c) periodici
- d) carte geografiche e topografiche
- e) atlanti
- f) grafica d'arte
- g) video d'artista
- h) manifesti
- i) musica a stampa
- j) microforme
- k) documenti fotografici
- l) documenti sonori e video
- m) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE)
- n) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste

dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

- o) documenti diffusi su supporto informatico
- p) documenti diffusi tramite rete informatica (N.B. Per questi ultimi documenti ancora non c'è obbligo di deposito poiché il D.P.R. 252/2006 prevede la pubblicazione di un successivo regolamento che ne deve definire le modalità.)

34. I documenti devono essere depositati entro 60 giorni dalla prima diffusione (art.5, comma3 della L.106/2004).

I documenti destinati al deposito legale sono soltanto quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti; per quanto riguarda i documenti sonori e audiovisivi anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. (art. 1, comma 3, L. 106/2004)

35. E' previsto l'esonero totale per alcune tipologie di documenti non rilevanti ai fini dell'archivio soprattutto per non appesantire i depositi librari (art.8 del DPR252/2006). E' previsto l'esonero parziale per opere a bassa tiratura e molto costose per non gravare eccessivamente sugli editori (art.9 del DPR 252/2006)

36. I documenti su supporto informatico (CD,DVD ecc) sono depositati come previsto nell'art.32 del DPR 252/2006, in modo simile alle opere a stampa. Per il deposito e l'utilizzazione delle opere diffuse tramite rete informatica è in corso una sperimentazione biennale che prevede forme volontarie di deposito mediante la stipulazione di appositi accordi tra gli Istituti depositari (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia) ed i soggetti obbligati al deposito. Alla fine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali emanerà uno specifico Regolamento (art.37 del DPR 252/2006).

37. L'editore o il produttore deve consegnare:

- 4 copie di documenti stampati (art. 6 DPR 252/2006) e di documenti diffusi su supporto informatico (art. 32 DPR 252/2006)
- 2 copie di documenti sonori e video (art. 14 DPR 252/2006)
- 2 copie di documenti di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista (art. 20 DPR 252/2006)
- 2 copie di film (art. 26 DPR 252/2006)

Il Direttore generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali cura la consegna di una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (art. 27 DPR 252/2006)

Per le edizioni con tiratura limitata e di prezzo elevato (non inferiore ai 15.000 euro per una tiratura fino a 200 esemplari, non inferiore a 10.000 euro per una tiratura fino a 500 esemplari sono previsti esoneri parziali)

38. Il soggetto obbligato al deposito è l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione (art.3 della L.106/2004); ai sensi dell'art. 2, lettera h, del DPR 252/2006: "responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;"

39. I documenti soggetti al deposito legale, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, devono essere depositati entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico. Unica eccezione per i manifesti, i giornali quotidiani ed i periodici settimanali, quindicinali e mensili per i quali il D.P.R. 252/2006 prevede la possibilità di consegne "cumulative", secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.

40. Non é prevista attualmente remunerazione, ma si sta ipotizzando nell'ambito della sperimentazione per il deposito legale delle opere su supporto informatico e diffuse in rete di predisporre un modello di "licenza del deposito legale" che editori/produttori e biblioteche potranno stipulare per l'uso dei documenti da parte di utenti registrati.

41. Archivio Nazionale, a seconda della tipologia del documento:

- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR)
- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF)
- Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi
- Istituto Nazionale per la Grafica
- Cineteca nazionale

Archivio regionale:

Sono stati individuati in ciascuna regione e provincia autonoma gli istituti depositari come da Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 28 dicembre 2007.

42. Sì. La legge 106/ 2004 prevede che gli istituti depositari assicurino l'accesso ai documenti del deposito legale senza particolari condizioni per gli utenti. Nell'art.5, comma 2 b) del DPR 252/2006 é detto che gli istituti depositari sono tenuti ad "assicurare, ognuno per le proprie competenze e specificità, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi."

43. Sì.

44. No. Tuttavia per i prodotti elettronici privi di identificazione è in fase di realizzazione il progetto per assegnare al deposito legale il codice NBN (National Bibliography Number) che vede impegnate le due Biblioteche Nazionali Centrali.

Il n. ISBN è un codice che l'editore ottiene a pagamento. L'ISSN è gratuito e gestito dal CNR. La BNCF collabora per l'assegnazione ai periodici che ne sono sprovvisti.

45. La nuova legge sul deposito legale, Legge 15 aprile 2004, n. 106, è entrata in vigore a seguito dell'emanazione del relativo Regolamento di attuazione DPR 252/2006, nella seconda metà del 2006.

I dati relativi agli anni 2005 e parte del 2006 fanno riferimento alla normativa precedentemente in vigore, ossia alla Legge 22 febbraio 1939, n. 374 “Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni”, come modificata dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, al Decreto legislativo Luogotenenziale I marzo 1945, n.82 “Riordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche” e al Regolamento di attuazione della suddetta legge approvato con R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052.

Dati relativi ai documenti pervenuti per deposito legale:

Monografie

2005	68.869 documenti
2006	63.942 documenti
2007	75.221 documenti
2008	77.684 documenti
2009	79.529 documenti

Musica a stampa

2005	1.755 documenti
2006	1.073 documenti
2007	983 documenti
2008	837 documenti
2009	1217 documenti

Periodici e Pubblicazioni ufficiali

2005	92.961 documenti
2006	84.970 documenti
2007	114.775 documenti
2008	119.293 documenti
2009	119.756 documenti

Giornali quotidiani

2005	87.962 documenti
2006	85.436 documenti
2007	Testate quotidiani nazionali e locali 387 (138.683 documenti)
2008	Testate quotidiani nazionali e locali 469 (161.592 documenti)
2009	Testate quotidiani nazionali e locali 403 (144.008 documenti)

Documenti audiovisivi

2005	2.798 documenti sonori pervenuti
2006	3.271 documenti audiovisivi pervenuti *
2007	12.104 documenti audiovisivi pervenuti *
2008	11.048 documenti audiovisivi pervenuti *
2009	8.596 documenti audiovisivi pervenuti *

* I documenti audiovisivi vengono consegnati da parte dell'editore direttamente all'ICBSA (Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi) dalla seconda metà del 2006